

CONVENZIONE QUADRO

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito denominata Sapienza) con sede in P.le Aldo Moro n. 5 00185 ROMA, Codice Fiscale 80209930587 e P.I. 02133771002, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Eugenio GAUDIO, avente i poteri per il presente atto,

E

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito denominata UNICH), con sede in via Vestini n. 31 – 66013 Chieti, Codice Fiscale 93002750698 e P.I. 01335970693, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Carmine Di Ilio, avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, prevede che: "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.";
- l'art. 23, comma 1 della Legge 240/210 fa esplicito riferimento ad attività di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione;
- le due Università intendono instaurare una fattiva collaborazione per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo

Articolo 2

Scopo della presente convenzione è l'avvio e lo sviluppo di forme di intesa e di collaborazione reciproca per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali nel cui ambito prevedere anche la possibilità di conferimento di incarichi didattici ai docenti/ricercatori di una delle due Università da parte dell'altro Ateneo, nonché di consentire, su richiesta dello stesso personale, lo scambio di docenti/ricercatori finalizzato ad esigenze di copertura didattica.

Articolo 3

Sapienza e l'UNICH potranno conferire incarichi didattici ai docenti e ricercatori universitari in servizio presso l'altro Ateneo previa autorizzazione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa regolamentare interna.

Le Parti si impegnano a non conferire incarichi a docenti che non abbiano assolto con diligenza la didattica nell'Ateneo di appartenenza a seguito di segnalazioni dei rispettivi Rettori.

L'organizzazione temporale secondo cui i docenti svolgeranno le attività didattiche nelle due Università dovranno essere compatibili con i tempi delle attività didattiche e dei compiti istituzionali che i docenti medesimi sono tenuti a svolgere presso l'Ateneo di appartenenza.

Sapienza si dichiara disponibile a fornire strutture idonee per eventuali richieste di tirocinio e ad instaurare un rapporto di collaborazione all'interno del Servizio di Consulenza di Psicologia Giuridica nei corsi che ne prevedono l'attivazione.

Articolo 4

La collaborazione dovrà svolgersi in condizioni di reciprocità e fatto salvo il rispetto dei requisiti necessari di docenza di ambedue le Università cui afferisce il personale docente/ricercatore interessato.

Le parti convengono di non conteggiare ai fini del calcolo delle risorse di docenza necessarie per l'attivazione dei Corsi di Studio di I e II livello i Docenti dell'altro Ateneo ai quali viene affidato un insegnamento.

Nella comunicazione interna ed esterna verrà assicurata la visibilità delle Università di appartenenza del personale impiegato per le attività didattiche e scientifiche.

Articolo 5

Nel rispetto delle finalità indicate ed al fine di evitare ogni possibile conflitto d'interessi tra i due Atenei si prevedono i seguenti fattori di scambio:

- a) i docenti/ricercatori delle due Università potranno usufruire dei servizi bibliotecari delle Facoltà, nel rispetto dei regolamenti vigenti presso ciascun Ateneo;
- b) i docenti/ricercatori delle due Università potranno partecipare liberamente alle attività seminariali e convegnistiche presso ciascun Ateneo;
- c) le esperienze acquisite dai docenti/ricercatori nel corso degli incarichi d'insegnamento verranno utilizzate nelle proprie attività di ricerca e di insegnamento presso l'Ateneo di appartenenza.

Articolo 6

La presente convenzione decorre a partire dall'anno accademico 2015-2016 e avrà durata di 2 (due) anni accademici dalla data della sottoscrizione. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti. Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione anche prima della scadenza della stessa, dando all'altra Parte un preavviso scritto, che deve pervenire 90 giorni prima della scadenza.

Articolo 7

Entrambe le Università dichiarano di essere informate e, per quanto di competenza, di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Titolari del trattamento per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le due Università dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato italiano. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le stesse.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Chieti,

Roma,

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"
di Chieti-Pescara

Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

Il Rettore
Prof. Carmine Di Ilio

Il Rettore
Prof. Eugenio Gaudio